



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO DEL CENTRO SPECIALE DI RICERCHE “INTERNATIONAL RESEARCH CENTER FOR LOCAL HISTORIES AND CULTURAL DIVERSITIES”

*Emanato con Decreto 15 luglio 1999, n. 619
Ultime modifiche emanate con Decreto 25 novembre 2014, n. 1133
Entrate in vigore il 25 novembre 2014*



UFFICIO AFFARI GENERALI, ORGANI E RAPPORTI SSN
Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 033221 9034/9035/9044/9048/9052/9136 – Fax +39 0332 219039
Email: affari.generali@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Piano I
Uff. 1.017 – 1.018



**REGOLAMENTO DEL CENTRO SPECIALE DI RICERCHE "INTERNATIONAL RE-
SEARCH CENTER FOR LOCAL HISTORIES AND CULTURAL DIVERSITIES"**

INDICE

Art. 1 - Denominazione del Centro.....	3
Art. 2 - Sede del Centro.....	3
Art. 3 - Finalità del Centro.....	3
Art. 4 - Attività del Centro.....	3
Art. 5 - Sezioni.....	3
Art. 6 - Personale aderente al Centro.....	4
Art. 7 - Organi del Centro.....	4
Art. 8 - Assemblea degli studiosi afferenti.....	4
Art. 9 - Consiglio Scientifico.....	4
Art. 10 - Presidente.....	5
Art. 11 - Direttore Scientifico.....	5
Art. 12 - Finanziamenti.....	5
Art. 13 - Locali.....	6
Art. 14 - Personale.....	6
Art. 15 - Modifiche al regolamento.....	6



Art. 1 - Denominazione del Centro

Presso l'Università degli Studi dell'Insubria è istituito il Centro speciale di Ricerche "International Research Center for Local Histories and Cultural Diversities".

Art. 2 - Sede del Centro

Il Centro ha sede presso l'Università degli Studi dell'Insubria. Il Centro usufruisce dei locali messi a disposizione dall'Università o da altri enti pubblici o privati.

Art. 3 - Finalità del Centro

1. Il Centro ha lo scopo di:
 - a. promuovere la ricerca sulle storie e culture locali, specie mediante l'approfondimento dei criteri metodologici e comparatistici e l'acquisizione critica delle fonti;
 - b. predisporre e proporre progetti, a livello nazionale ed internazionale, per la salvaguardia, la valutazione e la adeguata fruizione dei beni ambientali, storici, archeologici, archivistici, artistici, monumentali e le testimonianze di cultura materiale;
 - c. favorire il confronto, la diffusione e la divulgazione delle conoscenze mediante comunicazioni, convegni, corsi e ogni altra utile iniziativa;
 - d. sviluppare un approccio interdisciplinare che unisca alla ricerca storiografica, gli strumenti ed i metodi di indagine con mezzi elettronici;
 - e. contribuire alla formazione di ricercatori e docenti delle discipline ricomprese nelle sue finalità;
 - f. organizzare corsi di studio e master nel rispetto dei regolamenti d'Ateneo.

Art. 4 - Attività del Centro

1. Nell'ambito dell'attività del Centro potranno essere organizzati seminari, attività di aggiornamento e convegni di studio, nazionali e internazionali, relativi ad argomenti di cui all'art. 3 e nel rispetto delle disposizioni in vigore per l'amministrazione universitaria.
2. Tali attività potranno essere svolte anche in collaborazione con Enti pubblici e privati e associazioni scientifiche con interessi convergenti.
3. Nel rispetto della normativa vigente e con finanziamenti specificamente destinati a tale scopo dal finanziatore, potranno essere istituiti premi di ricerca.
4. Rientra nei compiti del Centro l'attività redazionale di aggiornamento nell'ambito delle discipline di cui all'art. 3; su questi temi il Centro potrà curare la pubblicazione di articoli, testi, manuali e indici bibliografici.

Art. 5 - Sezioni

1. All'interno del Centro potranno essere istituite sezioni con specifiche funzioni di ricerca su progetti di particolare rilevanza scientifica, che rientrino nell'ambito delle finalità istituzionali.
2. Le sezioni saranno attivate con delibera del Consiglio Scientifico e degli organi competenti di Ateneo.
3. Il Consiglio Scientifico provvederà alla nomina di un coordinatore di sezione, tra i professori di I e II fascia membri del medesimo Consiglio Scientifico oppure tra gli studiosi afferenti al Centro.
4. Le sezioni non costituiscono centri autonomi contabili e di spesa.



5. Verifiche e variazioni dell'articolazione del Centro in sezioni e soppressioni delle stesse possono avvenire a partire dall'inizio di ogni anno accademico e devono essere approvate dal Consiglio Scientifico.

Art. 6 - Personale aderente al Centro

Oltre ai Professori e Ricercatori proponenti e ai professori e ricercatori dell'Università degli Studi dell'Insubria anche a riposo, possono aderire al Centro professori e ricercatori di altre Università o Istituti di livello universitario, italiani e stranieri e studiosi di comprovata fama. Sulla domanda di adesione si esprime entro 30 giorni il Consiglio Scientifico.

Art. 7 - Organi del Centro

1. Sono Organi del Centro:
 - a. l'Assemblea degli studiosi afferenti;
 - b. il Consiglio Scientifico e il suo Presidente;
 - c. il Direttore Scientifico.

Art. 8 - Assemblea degli studiosi afferenti

1. L'Assemblea degli studiosi afferenti è formata da tutti coloro che hanno fatto domanda di adesione al Centro e che sono stati ammessi con delibera del Consiglio Scientifico.
2. L'Assemblea degli studiosi afferenti viene convocata dal Presidente del Consiglio Scientifico almeno una volta ogni triennio.
3. L'Assemblea degli studiosi afferenti elegge tra i suoi membri 5 rappresentanti nel Consiglio Scientifico, di cui almeno 3 dell'Università degli Studi dell'Insubria.
4. L'Assemblea degli studiosi afferenti recepisce la relazione triennale del Presidente sullo stato delle attività del Centro, discute sugli indirizzi di ricerca, fa proposte in merito alle attività e alle iniziative del Centro e alla valorizzazione dei risultati.
5. La validità delle riunioni richiede la presenza di un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 9 - Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico è composto da:
 - a. Il Rettore o suo delegato;
 - b. Il Direttore Scientifico;
 - c. 5 membri eletti dall'Assemblea degli Studiosi afferenti al Centro, di cui almeno 3 dell'Università degli Studi dell'Insubria.
2. Il Consiglio Scientifico è costituito con Decreto del Rettore.
3. Il Consiglio Scientifico può cooptare studiosi ed esperti di comprovata fama nazionale e internazionale; i membri cooptati saranno scelti in funzione delle specifiche competenze.
4. I membri elettivi o cooptati non appartenenti all'Università degli Studi dell'Insubria non hanno diritto di voto nelle deliberazioni del Consiglio che comportano impegni di spesa. I membri elettivi e cooptati durano in carica tre anni, con possibilità di rinnovo del mandato.
5. Il Consiglio Scientifico è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno e quando il Direttore Scientifico o non meno di un terzo dei membri ne facciano richiesta motivata. La convocazione è inviata a mezzo di posta elettronica almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione.
6. Il Consiglio Scientifico:



- a. individua le linee dell'attività scientifica del Centro e approva il piano finanziario annuale delle attività del Centro ed il rendiconto finale predisposto dal Direttore Scientifico;
- b. approva la relazione annuale sulla gestione del Centro predisposta dal Direttore Scientifico;
- c. delibera sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro;
- d. delibera sulle forme di collaborazione e convenzione con altri Organismi pubblici e privati;
- e. delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro.

Art. 10 - Presidente

1. Il Presidente è designato dal Consiglio Scientifico tra i suoi membri. La durata della carica coincide con quella del Consiglio Scientifico.
2. Il Presidente convoca il Consiglio Scientifico almeno due volte all'anno e l'Assemblea degli Studiosi afferenti almeno una volta ogni triennio.
3. Il Presidente riceve le richieste formali di adesione al Centro e invia risposta, dopo la delibera del Consiglio Scientifico, entro 60 giorni.
4. Il Presidente relaziona l'Assemblea degli Studiosi afferenti sullo stato delle attività del Centro svolte nel triennio.

Art. 11 - Direttore Scientifico

1. Il Direttore Scientifico è eletto dal Consiglio Scientifico tra i propri componenti, anche cooptati.
2. Le funzioni di Direttore Scientifico dovranno, di regola, essere attribuite ad un docente a tempo pieno e che assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo.
3. Il Direttore Scientifico è nominato con decreto rettorale, dura in carica un triennio e può essere confermato; almeno tre mesi prima dalla scadenza del triennio il Consiglio procede all'elezione del Direttore Scientifico.
4. Il Direttore Scientifico svolge le seguenti funzioni:
 - a. presenta al Consiglio Scientifico, all'inizio di ogni anno di attività, il programma dettagliato delle ricerche unitamente al preventivo dell'utilizzazione dei fondi disponibili nell'anno;
 - b. predispose la relazione sull'attività scientifica svolta nell'anno, che sottopone al Consiglio Scientifico e, unitamente al parere del Consiglio, la trasmette al Rettore entro 30 giorni;
 - c. provvede alle spese per le attività istituzionali nei limiti previsti dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
 - d. assume con proprio decreto per motivi di urgenza gli atti di competenza del Consiglio Scientifico, compresi gli impegni di spesa, quando non risulti possibile procedere tempestivamente alla sua convocazione. Il decreto del Direttore Scientifico deve essere sottoposto a ratifica del Consiglio Scientifico nella prima seduta successiva che deve di norma tenersi non oltre 30 giorni dalla data del decreto stesso.

Art. 12 - Finanziamenti

1. Il Centro opera con i finanziamenti derivanti da:
 - a. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed altri ministeri interessati nell'area di ricerca;
 - b. Consiglio Nazionale delle Ricerche;
 - c. Regioni ed altri Enti pubblici o privati, o Fondazioni;
Comunità Europea o altri organismi internazionali;



- d. eventuali contributi dell'Università degli Studi dell'Insubria.
2. Il Centro Speciale è un'unità di spesa e ad esso si applicano le norme previste dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. La gestione amministrativa e contabile fa capo all'Amministrazione Centrale.

Art. 13 - Locali

Il Centro utilizza locali assegnati dall'Ateneo o acquisiti anche con i fondi di cui il Centro dispone.

Art. 14 - Personale

1. Il personale di ricerca del Centro è costituito dai Professori e Ricercatori afferenti al Centro. Possono inoltre collaborare alle attività del Centro, a seguito di deliberazione favorevole del Consiglio Scientifico, borsisti, specializzandi, dottorandi di ricerca, assegnisti di ricerca ed altro personale di enti di ricerca e/o strutture pubbliche o private.
2. Al Centro può essere assegnato personale tecnico-amministrativo dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
3. Per il personale esterno alle Università ammesso a frequentare le strutture del Centro, sulla base di specifici accordi, il Direttore Scientifico dovrà accertare che sia coperto da idonea assicurazione (infortuni e responsabilità civile).

Art. 15 - Modifiche al regolamento

Le modifiche al presente regolamento sono proposte dal Consiglio Scientifico con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto e approvate dal Senato Accademico.